

Ar2

Mario Gioia, Alfredo Nello, Umberto Dardo

Processo di mafia e società civile

Il ruolo di enti e associazioni

a cura di
Giuseppe Dardo



Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-7110-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2014

Indice

- 7 *L'esperienza dell'avvocatura comunale napoletana e delle associazioni antiracket nell'opera di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio.*
di Pasquale Troncone
- 15 **Capitolo I**
Analisi del reato associativo e rapporto con i reati-fine
- 1.1. Il reato associativo: breve excursus giurisprudenziale (di Mario Gioia), 15 – 1.2. Il rapporto tra reato associativo e reati-fine (di Umberto Dardo), 22 – 1.3. Il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso: c.d. "racket" (di Alfredo Nello), 27.
- 33 **Capitolo II**
La legittimazione degli enti e delle associazioni nei processi di criminalità organizzata
- 2.1. Gli interessi offesi dal reato associativo (di Umberto Dardo), 33 – 2.2. La legittimazione all'azione civile degli Enti Locali: profili normativi e giurisprudenziali (di Mario Gioia), 37 – 2.3. La legittimazione all'azione civile delle associazioni: profili normativi e giurisprudenziali (di Alfredo Nello), 45.
- 51 **Capitolo III**
Fuori e dentro il processo
- 3.1. L'accompagnamento alla denuncia in generale (di Alfredo Nello), 51 – 3.2. La collegialità dell'assistenza (di Alfredo Nello), 55 – 3.3. La funzione dell'avvocato antiracket (di Alfredo Nello), 57 – 3.4. Le fasi processuali (di Alfredo Nello), 61 – 3.5. Accompagnamento alla denuncia: tra sostegno psicologico ed assistenza giuridica (di Alfredo Nello), 62.

65 **Capitolo IV**

La sentenza di condanna e le statuizioni civili

4.1. La sentenza di condanna alle statuizioni civili: premesse generali (*di Umberto Dardo*), 65 – 4.2. Analisi del danno risarcibile dal punto di vista qualitativo: danno patrimoniale e non patrimoniale (*di Mario Gioia*), 68 – 4.3. Il danno dal punto di vista quantitativo (*di Mario Gioia*), 75 – 4.4. Un tentativo di ricostruzione sistematica del danno ex art. 416-bis c.p.: la recente sentenza del Tribunale Penale di Nola, Collegio B), 19/04/2010 n. 548 (*di Mario Gioia*), 76.

95 **Capitolo V**

Un'esperienza processuale d'avanguardia

5.1. L'esperienza processuale del Comune di Napoli in materia di criminalità organizzata (*di Mario Gioia*), 95 – 5.2. L'esperienza processuale delle associazioni napoletane antiracket in materia di criminalità organizzata (*di Alfredo Nello*), 99 – 5.3. La scelta della denuncia e la legislazione premiale a favore dell'imprenditore; la recente istituzione, a Napoli, della c.d. "white list" (*Umberto Dardo*), 109 – 5.4. Strumenti alternativi di soddisfazione del credito: sequestro conservativo e interferenze con la disciplina in materia di confisca e assegnazione dei beni ex l.575/65 e ss. (*Mario Gioia*), 115.

125 *Postfazione degli autori*

129 *Bibliografia essenziale*

Appendice

135 *Formulario*

153 *La stampa*

165 *Il difensore della città*

167 *Gli Autori*

L'esperienza dell'avvocatura comunale napoletana e delle associazioni antiracket nell'opera di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio

di Pasquale Troncone

L'attività di concreto contrasto alla criminalità organizzata in età repubblicana ha certamente segnato momenti importanti della storia del nostro Paese grazie alla coscienza civile formatasi e cresciuta nel nuovo contesto dei valori costituzionali e all'opera della magistratura e delle forze di polizia impegnate in una vasta opera di prevenzione e di repressione del crimine in generale e del crimine organizzato in particolare.

L'effetto espansivo dei fenomeni delinquenziali ha trovato, in realtà, delle serie barriere di resistenza anche a livello locale per merito dell'azione e dell'esempio di singoli cittadini, di radicate realtà associative e anche per la ferma determinazione delle Amministrazioni dei vari Enti territoriali di perseguire il crimine germinato nelle diverse realtà regionali e metropolitane.

La mappa geografica del crimine organizzato si è arricchita negli ultimi decenni di veri e propri centri di potere economico, generati dall'esigenza di riciclare gli immensi proventi derivanti dalle attività illegali, attività che sono via via penetrati nei meccanismi economici e finanziari del potere centrale e di quello periferico e che hanno trovato forme differenziate ma di stabile insediamento in realtà regionali prima immuni da tali esperienze¹.

Le indagini giudiziarie hanno frequentemente messo in luce un vastissimo sistema di infiltrazione da parte di imprese criminali negli

1. ARLACCHI. P., *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Il Saggiatore, Milano, 2010. CATANZARO R., *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Rizzoli, Milano, 1991.

apparati pubblici ed in particolare negli organi che gestiscono e conferiscono appalti per opere pubbliche. I dati in verifica confermano che nessuna parte del nostro territorio nazionale è estranea a questa perversa logica di contaminazione e addirittura gli studi degli economisti mettono in risalto che questo radicato fenomeno distorsivo è oggi traducibile in termini di PIL e di ricchezza nazionale.

Una delle ferite sociali più profonde inferte dalla criminalità organizzata all'ordinamento legale, divenuta ormai di carattere endemico, riguardano la regione Campania e in particolare il territorio della città di Napoli. Vi sono ormai numerosi documenti giudiziari e affidabili risultati di ricerche sociologiche che fotografano livelli di compromissione del quadro sociale ed economico particolarmente significativi e radicati².

Il volume collettaneo « Processo di mafia e società civile: il ruolo di Enti e Associazioni » si propone di esporre, in uno sguardo d'insieme, le esperienze d'intervento dell'Avvocatura del Comune di Napoli e delle Associazioni che combattono i fenomeni estorsivi (c.d. Associazioni antiracket) e in generale per il contrasto alla criminalità, al fine di rappresentarne la memoria storica e giudiziaria. Si rileva a tale proposito come, sotto le direttive di diverso orientamento politico e amministrativo adottate dai governi che si sono succeduti negli anni, l'Autorità comunale abbia espresso una decisa e ferma volontà di lotta alla criminalità, comune e organizzata, per tutti i reati che si sono consumati sul territorio negli ultimi decenni. Del resto la nascita e il consolidamento di iniziative associative di difesa delle vittime, imprenditori e privati cittadini, di estorsioni e di altri reati tipici delle finalità dei gruppi criminali, vanno nel senso di un rafforzamento del principio di solidarietà sociale in sintonia con tutto il dettato dell'art. 2 della Costituzione.

Il profilo che viene delineato è particolarmente interessante, sia da un punto di vista storico che giudiziario, poiché offre al lettore e allo studioso la possibilità di considerare lo spaccato di una realtà nascosta, nelle cui pieghe si osserva un duplice e importante livello, quello che riguarda il concreto intervento processuale e quello di tipo informativo ossia di analisi del fenomeno.

2. AA.Vv., *I costi dell'illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania*, Il Mulino, Bologna, 2010.

In termini di prevenzione le Amministrazioni locali, nel dovere di contribuire al consolidamento dello spirito di convivenza civile e di solidarietà allo stesso tempo nonché di rafforzamento del diritto di cittadinanza, si sono impegnate a garantire la sicurezza sociale che lo Statuto costituzionale conferisce come uno dei principali compiti istituzionali all'Ente locale. L'Autorità comunale, infatti, anche in ragione delle diverse leggi definite "pacchetti sicurezza" approvati dal Parlamento italiano negli ultimi anni, è stata chiamata ripetutamente a garantire, prima di ogni altra cosa, i diritti sociali, declinati in particolare nella sicurezza personale e sociale dei propri cittadini³.

Sotto diversa angolazione e in termini di repressione dei fenomeni criminali il volume propone un preciso quadro dell'intenso impegno che l'Ufficio dell'Avvocatura comunale partenopea e le Associazioni antiracket hanno profuso in sede giudiziaria, in particolare nell'ambito della giurisdizione penale, mettendo a fuoco le diverse e rilevanti questioni di natura giuridico-processuale in cui erano impegnate. Tale contributo si è reso opportuno per superare le arcaiche riserve che limitavano l'azione risarcitoria nei processi penali per reati di natura associativa e per i reati a vittima determinata ma a effetti emotivi diffusi da parte di Enti e associazioni.

In questo modo l'intervento processuale ha superato l'ambito costituito dai reati tradizionalmente legati al territorio o alla macchina amministrativa, si pensi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, agli illeciti edilizi, agli illeciti ambientali; per coprire anche quel settore della legislazione penale finalizzata a prevenire e punire i reati di associazione per delinquere, semplice e qualificata, i reati cc.dd. predatori o da strada, quali furti rapine, estorsione — delitti fine di aggregazioni associative illecite o commessi dalla criminalità comune —; per finire ai reati contro la persona e in particolare contro la libertà sessuale.

Si tratta evidentemente di un panorama che progressivamente si è andato consolidando, acquistando una sempre maggiore ampiezza e solidità, e che in uno Stato sociale di diritto, come delineato dalla nostra Carta costituzionale, assume un preciso significato etico e giuridico. La sicurezza sociale e la tutela dei cittadini rientrano, infatti, tra i compiti essenziali di un'Amministrazione locale, come si è detto

3. CERETTI A. — CORNELLI R. *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Feltrinelli, Milano, 2013.

diritti sociali, diritti collettivi, che non può immaginare di declinarne i suoi profili soltanto con interventi di tipo punitivo, ma deve avvertire prima di ogni altra cosa il dovere di svolgere un'azione amministrativa che richiami lo spirito di conformazione dei suoi cittadini ai principi e ai valori che fondano la convivenza civile rispettosa dei diritti fondamentali della persona umana. Proprio in questo sforzo di rappresentazione virtuosa dell'attività di amministrazione attenta ai bisogni del proprio territorio si esprime la tutela preventiva contro condotte illecite, depotenziando il sorgere del proposito criminoso e minacciando interventi repressivi il cui significato dovrebbe convincere che non vi è alcuna convenienza a violare la legge penale⁴.

Naturalmente il versante conformativo ai valori della prevenzione generale deve trovare perfetta sintonia e coerenza con il livello di attenzione e tutela che il singolo cittadino deve poter cogliere e identificare in una corretta e attenta azione amministrativa dell'Ente locale. A maggior ragione in questo momento storico quando, con i propositi di federalismo fiscale e la contestuale modifica dell'art. 117 della Costituzione, sono stati notevolmente potenziati i poteri e i compiti dei Comuni e delle Regioni.

Volgendo uno sguardo retrospettivo, l'Ente comunale napoletano e la sua rappresentanza politica hanno dovuto in realtà superare ostacoli che nel corso della storia si apparivano antitetici a un tipo di amministrazione pubblica corretta e trasparente. Già i primi giorni dell'unificazione nazionale avevano segnato pesantemente la vita sociale e amministrativa della città di Napoli. Dal governo locale del 1860 di cui faceva parte Liborio Romano⁵, fino ai primi anni del '900 con le

4. Quando l'Ente territoriale non si fa carico delle questioni di ordine sociale non impedendo che queste si trasformino in questioni di ordine pubblico o penali, l'ordinamento fa scattare la sua censura non consentendo all'Ente di costituirsi parte civile in un processo penale, respingendo la richiesta risarcitoria proprio in ragione della propria incapacità a fornire iniziative preventive di tutela della vittima, si veda TRIBUNALE PENALE DI ROMA, UFF. GIP, 2 maggio 2012, in *Riv.pen.*, 2013, pag. 72 e ss.

5. La biografia di Liborio Romano, Prefetto sotto i Borboni e incaricato di mantenere l'ordine pubblico sotto il governo provvisorio unitario, offre la possibilità di considerare quale sia stata la radice dei profondi guasti che hanno accompagnato il governo della cosa pubblica a livello locale nel territorio partenopeo. Liborio Romano per mantenere l'ordine pubblico in città, attraverso la costituzione della guardia cittadina contro possibili rivolte popolari, scenderà a patti con il capo-camorra dell'epoca Salvatore De Crescenzo, inglobando nell'amministrazione pubblica cittadina persone e soprattutto strategie amministrative distorte e illegali che mineranno seriamente la futura azione di governo.

indagini e le conclusioni della Commissione presieduta dal senatore Giuseppe Saredo⁶ l'attività amministrativa partenopea si è spesa fino al periodo repubblicano per liberarsi dalle "scorie tossiche" che la *mala gestio* dell'amministrazione pubblica aveva prodotto nel corso di oltre un secolo. Naturalmente per molti anni la rappresentazione della gestione della cosa pubblica e i segnali che giungevano ai cittadini erano in decisa controtendenza rispetto ai valori fondanti la convivenza civile e la tutela sociale e giuridica dei diritti dei singoli.

Il quadro storico, fortunatamente superato dalle spinte di promozione sociale e umana e concretizzato da un progetto di amministrazione pubblica orientata ai valori di etica sociale e di correttezza gestionale e disinteresse personale, mettono oggi in luce la ferma volontà di impedire la trasmissione di segnali distorti alla generalità e di farsi guida nei propositi di rispetto dei valori dell'ordinamento.

In questo senso va considerata tutta l'attività tecnico-giuridica messa in campo dall'Ente comunale partenopeo che non limita la propria iniziativa alla tutela degli interessi interni all'Amministrazione ma interviene anche all'esterno proponendo interventi di tutela per singoli cittadini vittime del crimine consumato sul proprio territorio.

La prima questione giuridica affrontata dal volume in commento ripercorre la controversa legittimazione attiva alla costituzione di parte civile nel processo penale dell'Ente comunale nel caso gli imputati siano chiamati a rispondere di un reato di stampo associativo, oltre che dei reati scopo del sodalizio. Svoltata un'opportuna e preliminare indagine sulla natura dell'interesse giuridico tutelato dagli artt. 416 e 416-bis del codice penale, gli Autori passano a trattare il fondamento del diritto alla richiesta risarcitoria quando si tratti di interessi di tipo diffuso o collettivo. Viene analizzata con attenzione la cospicua giurisprudenza formata su tali questioni di diritto e soprattutto in quali specifiche ipotesi il Comune di Napoli è stato riconosciuto titolare dell'iniziativa risarcitoria come lesione di un diritto soggettivo autonomo e di rilevanza generale che merita la riparazione giudiziaria.

6. SAREDO G., *Relazione sulla amministrazione comunale di Napoli della Regia Commissione d'inchiesta per Napoli (Inchiesta Saredo 1900-1901)*, ora pubblicata dalla Editrice La scuola di Pitagora, Napoli, 2013. L'esito dei lavori della Commissione Saredo saranno devastanti per la città di Napoli. Si legge infatti nella nutrita relazione al Parlamento una decisa censura al Governo di « aver fatto ingigantire la camorra, lasciandola infiltrare in tutti gli strati della vita pubblica ».

Naturalmente l'indagine sulla natura del reato e gli effetti lesivi di interessi sociali e collettivi non investe soltanto l'aspetto teorico della vicenda ma incide concretamente sulla rilevanza del danno cagionato dall'attività permanente del sodalizio criminale, naturalmente in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico statale, e sui criteri di quantificazione dello stesso danno che dovrà seguire il Giudice penale nella fase di accertamento della responsabilità penale e la conseguente condanna dei responsabili.

L'esperienza dell'Ufficio Avvocatura e delle Associazioni antiracket, tuttavia, non si è limitata nella sua azione solo all'ambito della fase processuale del dibattimento ma ha prodotto significativi risultati, segnando in questo senso un deciso consolidarsi della sua presenza, dell'iniziativa giudiziale collettiva nella fase della presentazione della *notizia criminis* e nella fase cautelare in materia di sequestro preventivo e conservativo.

Occorre comunque aggiungere che sul piano generale l'iniziativa di Enti pubblici, come nel caso di specie quella comunale, che avanza autonoma richiesta di risarcimento dei danni e di riparazione degli effetti dannosi del reato, ha messo anche in luce taluni profili controversi della disciplina normativa in materia di sequestro e poi di confisca di beni patrimoniali a danno di associazioni criminali camorristiche o mafiose e che meritano un consolidamento delle buone prassi. Talune distonie sono state registrate soprattutto nella fase della riassegnazione dei beni confiscati dalle misure patrimoniali antimafia a favore di Enti pubblici o Cooperative sociali per finalità collettive e educative⁷.

In buona sostanza, appare del tutto evidente che il contrasto e la lotta alla criminalità organizzata non può essere limitata agli strumenti repressivi tradizionali di uno Stato organizzato attraverso il sistema dei reati e il catalogo delle pene, ma deve investire anche Enti e soggetti che uscendo dall'«ombra delle formalità» diventano veri e propri protagonisti dell'azione punitiva.

In termini moderni e nel rispetto dei principi e dei valori del circuito costituzionale la punizione non può essere più considerata come l'esclusiva finalità di uno Stato moderno in materia penale ma lo stru-

7. Si veda la legge 7 marzo 1996 n. 109 «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati».

mento per intervenire quando tutti i presidi di prevenzione si sono rivelati inutili o inadeguati.

Intanto una nuova realtà si affaccia all'attenzione del pubblico amministratore e impegnerà in maniera seria la sua capacità di progettazione nei prossimi anni a seguito alla riforma dell'art. 117 della Carta costituzionale e dell'attribuzione definitiva di beni del patrimonio dello Stato agli Enti territoriali ma in realtà alla comunità umana di un determinato territorio⁸. Il tema dei "beni comuni" si presenta come una nuova sfida e occuperà nuovi spazi d'intervento e di tutela, allorché si tratterà di garantire ai cittadini parità di trattamento e di accesso all'uso di beni che appartengono per loro naturale destinazione alla collettività e che occorre difendere contro condotte o tentativi di privatizzarli o di distruggerli. Dunque, non solo beni appartenenti al patrimonio artistico, archeologico e naturalistico che per la loro fisiologia strutturale vanno salvaguardati, ma comunque frequentati e goduti, ma tutte quelle cose caratterizzate da utilità collettiva che servono alla crescita e al consolidarsi del benessere di ciascun cittadino che sono ancora oggi interdetti alla collettività.

La vera *mission* di uno Stato costituzionale che aspira a proiettarsi nel futuro e a conservare integri i principi per le future generazioni, fondato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, consiste nel progettare un'attività amministrativa locale tesa a soddisfare i bisogni dei singoli e che allo stesso tempo riesca a mettere in campo iniziative sociali e giuridiche volte a depotenziare il fattore criminale.

In questo senso l'Ente comunale napoletano e le Associazioni di tutela delle vittime di delitti estorsivi possono svolgere compiti importanti, coltivando e orientando l'etica pubblica nel favorire la nascita di "buone prassi amministrative", ispirata al principio di imparzialità e tesa a favorire un migliore e più intenso dialogo tra amministrazione locale e cittadino.

8. AA.Vv., *La società dei beni comuni. Una rassegna*, Ediesse, Roma, 2010. LUCARELLI A., *Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica*, Dissensi, 2011.

Analisi del reato associativo e rapporto con i reati–fine

In particolare, con il reato di estorsione
aggravato dal metodo mafioso

SOMMARIO: 1.1. Il reato associativo: breve excursus giurisprudenziale (*di Mario Gioia*), 15 – 1.2. Il rapporto tra reato associativo e reati–fine (*di Umberto Dardo*), 22 – 1.3. Il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso: c.d. “racket” (*di Alfredo Nello*), 27.

1.1. Il reato associativo: breve excursus giurisprudenziale *(di Mario Gioia)*

Una premessa di carattere metodologico: ad apertura di questa pubblicazione, non sembra fuori luogo a chi scrive premettere che non è questa la sede per una trattazione scientifica degli istituti che verranno via via contemplati, giacché questo volume vuole avere un taglio pratico, operativo, per dir così, con la conseguenza che un’analisi ex professo e di carattere dogmatico delle fattispecie penali sarà di volta in volta affrontata soltanto nei limiti e nella misura in cui potrà rivelarsi utile e strumentale all’introduzione del vero oggetto di questo lavoro che, come emerge dal titolo, concerne l’ingresso nel processo penale, in qualità di parti civili, di attori istituzionali rappresentativi degli interessi dell’intera collettività, come nel caso degli Enti pubblici territoriali, ovvero di determinate categorie economiche di cittadini, come nel caso delle associazioni anti–racket, ai fini del ristoro del danno subito dai loro rappresentati a causa del fenomeno mafioso.

Fatta questa doverosa precisazione, è possibile ora passare in rapida rassegna quella che è la fattispecie criminale “madre” di tutti i

reati—fine che di questa sono diretta emanazione, ovverosia la fattispecie criminosa del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, contemplata nel codice penale all'art. 416—bis.

Nata ufficialmente nel 1982, a seguito dell'uccisione del generale Dalla Chiesa e della successiva reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica, tale figura di reato oramai ha compiuto trent'anni, ma, ciononostante, senza timore di smentita, si può affermare che gode tuttora di ottima salute, in quanto risponde ad una scelta di politica criminale che perdura in tutta la sua drammatica attualità fino ai nostri giorni.

Il codice, in verità, non definisce la struttura associativa, che dà invero per scontata, quanto piuttosto ne disegna i contorni sui quali si stagliano le condotte positivamente incriminate (chi promuove, dirige, organizza o semplicemente fa parte), ricadendosi in tal modo nella stessa vaghezza che contraddistingue la parallela figura, di origine giurisprudenziale, del c.d. "concorso esterno", che consiste in estrema sintesi in un apporto causale offerto da chi non è organico all'associazione, quindi "ab extrinseco", in vista della sopravvivenza o ai fini del rafforzamento della struttura associativa (nel caso del concorso esterno, a ben vedere, si realizza addirittura una doppia indeterminatezza: l'art. 110 e l'art. 416—bis)!

Fattispecie non definita, quindi.

Tale scelta si è rivelata senz'altro pratica sul piano della politica criminale, tuttavia pone non secondari problemi con riferimento al principio di legalità in quanto, in prima analisi, ne comporta una lesione: e, difatti, dalla legge non si ricava alcun parametro cui ancorare la figura del partecipe interno e differenziarla dalla speculare figura del concorrente esterno! La palla, in tal modo, passò al balzo della giurisprudenza, chiamata a supplire (come sempre avviene in questi casi) alla lacuna legislativa attraverso un'opera di ermeneutica degli istituti positivi del diritto penale.

Come si è anticipato, il reato di associazione mafiosa nacque nel 1982, all'indomani dei gravi fatti di sangue che ne resero improcrastinabile la sua scrittura, dal momento che la norma generale, contemplata nell'art. 416 c.p., si dimostrava inadeguata — tanto più a seguito delle sue applicazioni giurisprudenziali — ad affrontare il fenomeno "mafia", la cui logica criminale porta talora ad una strategia non di scontro

frontale bensì di “affiancamento” delle istituzioni, al fine di perseguire in modo più proficuo affari e profitti.

L’antecedente dell’art. 416-bis, a ben vedere, risale al 1965, ovverosia alla Legge dello Stato recante “Disposizioni contro la mafia”, la quale, all’art. 1, introdusse una fattispecie di pericolosità sociale qualificata (l’indiziato di appartenere) e prevede l’estensione delle misure di prevenzione a coloro che risultavano, appunto, soltanto indiziati di appartenere al sodalizio criminale; l’art. 416-bis, anzi, nella sua stesura codicistica — ed in particolare nelle previsioni di cui al terzo comma — altro non è che il risultato dell’evoluzione giurisprudenziale intorno all’“ubi consistam” dell’associazione mafiosa, in sede di prima applicazione di quell’art. 1 della Legge 575 di cui si è appena detto.

Ma, in definitiva, cosa si intende per « Chiunque fa parte[...] »? Quali sono i requisiti minimi affinché possa dirsi avverato l’evento di appartenere all’associazione di stampo mafioso?

Orbene, in oltre 25 anni si sono succeduti almeno 4 orientamenti, i quali, tuttavia, in qualche modo continuano a coesistere, soprattutto nella giurisprudenza di merito, circostanza che ad ogni modo non impedisce di individuare un preciso iter evolutivo della figura che qui ci occupa: un primo orientamento si basa sulla condivisione “culturale” delle scelte operative dell’associazione (quella che, con definizione latina corrisponde alla c.d. “*affectio societatis*”), in modo da inquadrare l’appartenente alla stregua di un “simpatizzante” del sodalizio; in tal senso è partecipe chi “vuole fare parte” ed assume connotati espressivi di tale volontà; è appena il caso di constatare, peraltro, come una tale ricostruzione comporti il sovvertimento di una pietra miliare del diritto penale, ovverosia del principio che lo vuole ancorato alla commissione concreta di un fatto: ed invero nessuna interpretazione può trascurare lo sbarramento normativo costituzionalizzato nell’art. 25 Cost. ed espresso anche a livello codicistico nell’art. 49 I comma c.p., ovverosia la non punibilità del reato putativo: il diritto penale rimane pur sempre un diritto penale del fatto!

Ecco che, in tal modo, si è giunti ad una riconsiderazione del concetto di partecipazione all’associazione mafiosa, cosicché la Cassazione, dal 1985 in poi, ha prescritto prima di ogni altro requisito la ricorrenza di un contributo causale alla vita dell’associazione; più precisamente, si è richiesta la sussistenza di un apporto causale, anche minimo, purché non insignificante.